


CENSURA: TEMPO DI CONCLUDERE



Sulla censura ormai tutti hanno detto la loro, e spesso con una incompetenza pari alla faziosità di certe argomentazioni. Oggi, però, è la volta di *Civiltà Cattolica*, per la pena agguerrita di padre Enrico Baragli, e non è male che ci si soffermi un po' su questo intervento non solo perché sostiene non poche tesi già dibattute su queste stesse colonne, ma anche e soprattutto perché, in una così complessa, discussa e controversa materia, riesce a fare chiaramente il punto della situazione e a indicare soluzioni teoriche (e polemiche) di sicuro valore.

A cominciare dal vieto argomento di una censura *fascista* in Italia. Non senza ironia, infatti, P. Baragli dimostra quanto poco « fascisti » siano la lettera e lo spirito della nostra vigente legislazione censoria. Il primo testo in materia risale al 1907, ne è promotore l'on. Giolitti, allora ministro degli Interni: né clericale, né fascista. Tre anni dopo, altri interventi statali motivati dal fatto che « le rappresentazioni cinematografiche, per la loro vivezza e suggestività, possono avere influenza corruttrice più deleteria delle stampe, delle figure, dei libri »; ne è autore l'on. Luzzatti, anch'egli non certo di parte bianca.

Dopo altri tre anni, prima legge organica « di vigilanza sulle pellicole cinematografiche »; ne è ancora promotore l'on. Giolitti e lo sostengono gli onn. Turati e Treves. Segue, nel 1914, un Regolamento a firma dell'on. Salandra cui altri ne succedono, fino a quello del 1920, firmato dall'on. Nitti. E dopo questa data che, *et pour cause*, intervengono i fascisti, ma la loro legge (quella citatissima del 24 settembre 1923) non solo fa esplicito riferimento alla legislazione precedente (« vista la legge del 25 giugno 1913 e il RDL del 9 settembre 1919 ») ma la riporta integralmente con una sola aggiunta e non certo di intonazione fascista (vieta cioè anche quelle scene che, con riferimento al codice penale, « costituiscono comunque l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato e incitano all'odio tra le varie classi sociali »).

Quanto poi all'argomento tante volte adoperato che indica fra gli inconvenienti della censura l'abuso del potere politico, l'incompetenza specifica degli organi giudicanti e l'utilità di un nulla osta amministrativo

che non escluda gli interventi repressivi della magistratura, *Civiltà Cattolica*, almeno per i due primi inconvenienti non ha nulla da eccepire; sì, esistono, ammette, ma — commenta — « se bastasse, per abolire una legge, o ad abbattere un'istitu-

Oltre a queste conferme, vale ad *abundantiam*, l'art. 10 della *Convenzione per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma il 4 novembre 1950 da quindici Stati e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

In essa, tra l'altro, si può leggere che si « ognuno ha diritto alla libertà di espressione » ma questo « non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese di radio-

DALLA POLTRONA

diffusione, di cinema e di televisione a un regime di autorizzazioni » dato che « quando l'esercizio di queste libertà comporti dei diritti e delle responsabilità, esso può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalle leggi, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute e della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ».

E infine — per concludere — P. Baragli non dimentica l'ordine del giorno votato lo scorso ottobre a chiusura del congresso del *Centro internazionale di studi giuridici sulla stampa e lo spettacolo* che, come noi abbiamo ampiamente chiosato a suo tempo, afferma la legittimità della censura nei limiti della « tutela del buon costume ».

Tirando le somme, così, ci ritroviamo a quanto più di una volta anche qui si è sostenuto: che la censura, cioè, non è quel mostro illegittimo contro cui tanti si accaniscono e non è neppure un relitto di tempi antidemocratici, è solo uno strumento legislativo che in Italia spesso ha funzionato male (soprattutto per difetto) e ha dato luogo a inconvenienti non di rado irrilevanti ma più di una volta seri ed accertati. Per evitarli bisogna migliorare lo strumento e, dopo, i suoi sistemi di applicazione. Ma per questo, ormai, ci sono vari progetti allo studio e taluni fra i più recenti hanno trovato proprio giorni fa persino l'accordo delle sinistre. Così è lecito sperare che presto anche la *vetata quaestio* della censura si avvii a soluzione con soddisfazione di tutti.

zione, addurre gli inconvenienti da essa occasionati, allora; dall'obbligo scolastico al servizio militare, dal codice della strada agli uffici di igiene e di polizia, dalle mutue alla previdenza sociale, dall'istituto familiare ai sindacati, ai partiti, al Parlamento, alla stessa forma istituzionale dello Stato...: che cosa mai si salverebbe? ».

Sui giudizi discordanti espressi da due poteri statuali operanti indipendentemente, P. Baragli invece non è tanto portato alle ammissioni. No, qui, a suo avviso, non ci sarebbero gli inconvenienti denunciati da tanti nemici della censura, a meno che non si parli della discordanza in sé, ma questa — egli ci ricorda — non è cosa tanto insolita dato che spesso, e senza danno, « nel nostro ordinamento i contrasti si verificano anche nell'ambito di uno stesso potere ».

Dopo aver risposto all'accusa che la censura contrasta con le libertà democratiche citando invece la sua esistenza « praticamente nella totalità degli Stati » *Civiltà Cattolica* riprende il dibattuto tema dell'incostituzionalità della censura e lo risolve alla luce dei più validi precedenti giuridici in materia. Intanto citando (come ha fatto giorni fa anche l'on. Helfer) le tre sentenze della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della censura (l'ultima, la numero 121, è la più esauriente), quindi facendo diretto riferimento alla Costituzione stessa che, dopo aver sancito, all'art. 41, che « l'iniziativa economica privata è libera », nel secondo e nel terzo comma dispone che la stessa « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana », cosicché spetta alla legge determinare « i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

GIAN LUIGI RONDI